

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-5481 del 24/10/2018 |
| Oggetto | D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta M.B. FIBER S.R.L. con sede legale ed impianto nel Comune di Fiscaglia (FE), localita' Migliaro, Via dell'Artigianato nn. 3/5/7/9. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la MODIFICA dell'attivita' di lavorazione resine con produzione di calotte grezze per caschi, autorizzata con atto di A.U.A. n. 6273 del 29.10.2015. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-5673 del 23/10/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | PAOLA MAGRI |

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 19351/2018/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **M.B. FIBER S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Fiscaglia (FE), località Migliaro, Via dell'Artigianato nn. 3/5/7/9. **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** per la MODIFICA dell'attività di **lavorazione resine con produzione di calotte grezze per caschi**, autorizzata con atto di **A.U.A. n. 6273 del 29.10.2015**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 05.06.2018, trasmessa dal SUAP del Comune di Fiscaglia, con nota Prot. n. 9885 del 11.06.2018 e acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/6994 del 12.06.2018, presentata allo stesso SUAP in data 05.06.2018, protocollo istanza SUAP n. 9456 del 05.06.2018, dalla Ditta M.B. FIBER S.R.L., nella persona di Tracchi Massimiliano, in qualità di legale rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Fiscaglia (FE), località Migliaro, Via dell'Artigianato nn. 3/5/7/9, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la "modifica sostanziale" dell'attività di lavorazione resine con produzione di calotte grezze per caschi, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara, n. 6273 del 29.10.2015, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 59/2013, relativamente alla matrice aria, autorizzata con l'A.U.A. sopra citata;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99 e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE altresì:

la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

la Delibera di G.R. n. 1769 del 22.11.2010;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6272 del 29.10.2015;

PRESO ATTO che il progetto di variante prevede l'installazione, sull'emissione denominata **E1** (polimerizzazione), di un nuovo aspiratore più potente, con aumento della portata emessa e LA sostituzione dell'attuale impianto di abbattimento ad umido con uno nuovo a carboni attivi;

PRESO ATTO che nell'istanza, per quanto riguarda la matrice scarichi, la ditta dichiara un “proseguimento senza modifiche”;

CONSIDERATO che la Ditta ha dichiarato che il ciclo produttivo non subirà variazioni di alcun tipo;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto succitato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole, qualora le prescrizioni una tantum siano già state ottemperate;

CONSIDERATO che dalla precedente istruttoria risulta:

- la presa d'atto che gli scarichi, indicati nella planimetria unita a questo atto come parte integrante sotto la voce Alleato "A", derivanti dalla raccolta delle acque dei pluviali e meteoriche, scevre da sostanze inquinanti, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed i relativi recapiti nella pubblica fognatura "acque bianche" di Via dell'Artigianato, non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;

- la dichiarazione di rispetto dei limiti di immissione ed emissione acustica, allegata alla precedente istanza;

VISTA la nota di Arpae, Prot. n. PGFE/2018/7629 del 25.06.2018, di richiesta documentazione a completamento dell'istanza;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Fiscaglia, Prot. n. 12222 del 13.07.2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/8610 del 17.07.2018, con cui ha trasmesso la documentazione richiesta con la nota sopra citata (PGFE/2018/7629);

VISTA la nota di Arpae, Prot. n. PGFE/2018/9759 del 17.08.2018, di richiesta integrazioni/chiarimenti;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Fiscaglia, Prot. n. 14950 del 04.09.2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/10415 del 05.09.2018, con cui ha trasmesso le integrazioni/chiarimenti richiesti con la nota sopra citata (PGFE/2018/9759);

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PGFE/2018/11203 del 21.09.2018, con le valutazioni in merito alla matrice aria che non hanno evidenziato elementi di carattere ambientale ostativi alla modifica richiesta. Nella stessa relazione i limiti emissivi da riportare nel presente atto sono stati uniformati alle disposizioni normative attuali;

VISTA la documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla Ditta e acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/12873 del 23.10.2018, riguardante la planimetria aggiornata dei punti di emissione in atmosfera;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica dell'attività autorizzata con atto n. DET-AMB-2016-1964 del 22.06.2016, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara,

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Fiscaglia, alla Ditta **M.B. FIBER S.R.L.**, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Fiscaglia (FE), località Migliaro, Via dell'Artigianato nn. 3/5/7/9, C.F. n. 02068630249 e p.IVA n. 01163060385, per la **modifica sostanziale** dell'attività di **lavorazione resine con produzione di**

calotte grezze per caschi, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto della Provincia di Ferrara n. 6273 del 29.10.2015.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale | Ente Competente |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Acqua | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. | Comune |
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. | Arpae |

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di Via dell'Artigianato (del tipo "Separata, la nera servita da depuratore), nel Comune di Fiscaglia, località Migliaro, costituito da acque reflue industriali e domestiche, è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - Planimetria scarico;
- La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - Planimetria scarico;
- Lo scarico delle acque di lavorazione, deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tabella del Regolamento di Fognatura unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** ed il controllo avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - Planimetria scarico;
- E' vietato lo scarico e/o lo spandimento dei liquami in siti diversi da quelli approvati;
- E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente

regolamento di fognatura, nella fognatura ricettrice;

6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura;
7. La Ditta ha l'obbligo di denunciare a C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento di fognatura;
8. L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti;
9. In nessun caso gli scarichi dovranno essere causa di inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione per la propria portata, colorazione, odore o altro che possa arrecare nocumento;
10. L'impianto fognario (tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti degrassatori e di raccordo ecc..) dovrà sempre essere mantenuto in perfetta efficienza e libero da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione;
11. Deve essere garantito nel tempo il corretto funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive: in caso di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati.

Si ricorda che:

- a CADF S.p.A. ed agli organi di controllo competenti è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico;
- sono fatti salvi i diritti e le autorizzazioni di terzi;

- per legge vige l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa Imhoff e del filtro anaerobico e del relativo smaltimento fanghi, mediante Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06, Parte Quarta. Il formulario di trasporto a rifiuto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"** e denominate **E1** (Polimerizzazione-MODIFICATA), **E2** (Taglio) ed **E3** (Taglio);
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

| EMISSIONI | E1 POLIMERIZZAZIONE | E2 TAGLIO | E3 TAGLIO |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Portata (Nm ³ /h) | 12.000 | 5.000 | 10.000 |
| Durata (h/giorno) | 5,00 | 3,50 | 8,00 |
| Altezza minima (m) | 7,70 | 7,70 | 7,70 |

Inquinanti (mg/Nm³)

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---------|
| Polveri totali | 10 | 10 | 10 |
| Composti Organici Volatili (COV) | 100 | --- | --- |
| di cui Stirene | 50 | | |
| Sistema di abbattimento | Filtro a carboni attivi | Abbattitore ad umido | Ciclone |

La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli alle emissioni E1, E2, ed E3** con **frequenza almeno annuale**.

3. **Per l'emissione modificata E1**, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, e precisamente:

- a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Fiscaglia;
- b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
- c) dalla data di messa a regime dell'impianto, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al SUAP del Comune di Fiscaglia e all'Arpae di Ferrara;
4. **Entro 10 giorni** dal rilascio del presente atto da parte del SUAP, devono essere trasmessi ad Arpae e al Comune di Fiscaglia, i risultati del primo autocontrollo effettuato alle emissioni **E2** ed **E3**, come da prescrizione di cui al paragrafo B), punto 2. della precedente AUA;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
6. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i. **In particolare, il parametro COV deve essere determinato identificando e quantificando i singoli composti, utilizzando il metodo UNI EN 13649:2015 e s.m.i.;**
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli Organi di

controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto Istisan 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D"**;

8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dallo accertamento;
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

Il presente provvedimento sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6273 del 29.10.2015.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e alla struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Fiscaglia, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Fiscaglia.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Fiscaglia, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, all'Azienda USL di Ferrara e al C.A.D.F. S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fiscaglia.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.